

LEGGE PROVINCIALE SUL RISPARMIO ENERGETICO

Legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (¹)

Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia

(b.u. 10 giugno 1980, n. 31)

Art. 1 *Finalità*

La Provincia autonoma di Trento, nel quadro di una razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, promuove l'impiego di tecnologie aventi come scopo il risparmio di energia soprattutto sotto forma di combustibili e l'utilizzo delle fonti energetiche alternative.

Art. 2

Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative di energia

1. È istituito un organo consultivo per l'applicazione della presente legge denominato "Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative di energia".

2. Il comitato è composto dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di energia, che lo presiede, dal dirigente del servizio energia, con funzioni di vicepresidente, da sette funzionari dell'amministrazione provinciale addetti alle attività concernenti l'agricoltura, l'edilizia, l'industria, l'energia, i lavori pubblici, l'ambiente, il turismo e da due esperti nei campi rispettivamente delle fonti alternative e del risparmio energetico e dell'economia e finanza aziendale.

3. Qualora lo ritenga opportuno, l'assessore provinciale competente nella materia dell'energia può intervenire alle riunioni del comitato o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare.

4. I membri del comitato ed il segretario sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura nella quale è stata disposta la nomina.

5. Il comitato può, di volta in volta, invitare a partecipare alle varie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti per l'esame di problemi specifici.

6. Il comitato:

- a) esprime pareri sulla domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulti di importo superiore ai limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale e comunque per le domande di importo superiore a un miliardo;
- b) propone alla Giunta provinciale, in relazione ai propri compiti, la realizzazione di studi, interventi e ricerche in campo energetico;
- c) propone l'adozione di specifici provvedimenti per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

7. Sulle domande di agevolazione di cui alla lettera a) del comma 6 il comitato si esprime sulla conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla legge e dagli strumenti di programmazione del settore energetico, nonché sull'ammissibilità delle iniziative e sulla relativa spesa.

8. Per le domande presentate da imprese, la cui spesa ammissibile a contributo risulti di importo superiore ai limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, ed in ogni caso di importo superiore ad un miliardo di lire, il parere del comitato riguarda anche l'idoneità rispetto alla situazione economico-finanziaria aziendale.

9. Il comitato si esprime sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni di congruità tecnico-amministrativa rese dal servizio competente, o, per i medesimi fini e previa stipula di apposite convenzioni, da istituti di credito, oppure da esperti iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.

10. Le iniziative per le quali non è previsto il parere del comitato sono soggette al parere tecnico-amministrativo reso dal servizio competente. Il predetto parere concerne la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché l'entità del contributo spettante.

11. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette al parere tecnico-amministrativo previsto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.

12. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale.

13. Ai competenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia ⁽²⁾.

Art. 3 *Piano di intervento*

La Provincia è autorizzata a corrispondere contributi ad enti pubblici, fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e contributi a privati, fino alla misura massima del 50 per cento, per iniziative degli stessi, ritenute valide e significative, per l'installazione di impianti idonei al risparmio energetico nell'ambito delle seguenti tecnologie: produzione di calore con collettori solari piani e non, dispositivi concentratori, apparecchiature "total-energy", pompe di calore, celle fotovoltaiche, produzione e utilizzazione di biogas, utilizzazione dell'energia eolica, della biomassa e dei sottoprodotti di lavorazione del legno, nonché tecnologie volte al recupero del calore.

Per l'installazione di impianti fotovoltaici il contributo può essere elevato fino alla misura massima dell'80 per cento.

Per sistemi di produzione e utilizzazione di biogas in attività agricole da parte di imprese o loro consorzi, il contributo di cui al terzo comma può essere elevato fino al 50 per cento.

La Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 2, promuove e realizza iniziative intese alla sensibilizzazione, al risparmio energetico ed all'impiego delle tecnologie individuate nel piano di fattibilità, a mezzo dei propri uffici o avvalendosi della collaborazione di enti, società, ditte, esperti, anche tramite i mezzi di comunicazione di massa, sulla base di un programma che deve definire, per ogni singola iniziativa, gli scopi, le modalità di intervento, gli strumenti, l'ammontare della spesa ed i tempi per la realizzazione ⁽³⁾.

Art. 3 bis *Contributi per edifici civili*

La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, sulla spesa ritenuta ammissibile, contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento a privati e dell'80 per

cento ad enti pubblici per i seguenti interventi:

- 1) la coibentazione di edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento, anche riferita ad interventi specifici, e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A);
- 2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, sia negli edifici di nuova costruzione, sia negli edifici esistenti, in sostituzione dei generatori attualmente in funzione, secondo le caratteristiche individuate nell'allegata tabella B);
- 3) l'installazione di sistemi di controllo integrati in edifici civili purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100.000 Kcal/h, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente;
- 4) la coibentazione termica e acustica di edifici situati in aree ove, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge provinciale, concernente provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico, sia ammesso il superamento dei valori limite;
- 4 bis) la realizzazione di nuovi edifici caratterizzati da consumi energetici particolarmente contenuti e da basso impatto ambientale; con la deliberazione di approvazione del piano di fattibilità di cui all'articolo 3 la Giunta provinciale determina appositi criteri e modalità per l'ammissibilità a contributo;
- 4 ter) l'installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nella aree esterne.

Gli interventi che godono delle agevolazioni di cui alla presente legge avvengono nel rispetto delle leggi provinciali in materia di urbanistica, di tutela storico-artistica, di tutela paesaggistica ed ambientale.

In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

Nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, la misura dei contributi può essere elevata, secondo le indicazioni recate dal programma di intervento, di cui all'art. 4 della citata legge, rispettivamente dal 30 per cento al 70 per cento e dall'80 per cento al 95 per cento.

Per gli interventi di cui al comma 1, numero 4), la misura dei contributi in conto capitale può essere elevata fino al 70 per cento per i privati e al 95 per cento per gli enti pubblici, in relazione al livello di isolamento acustico ottenibile ⁽⁴⁾.

Art. 3 ter

Contributi per il settore agricolo

Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nonché per interventi volti a ridurre il consumo di energia in fonti primarie, nella misura del 50 per cento della spesa ammessa.

Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguano per gli impianti un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica.

Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a quattro chilovattora di energia elettrica.

Per gli interventi realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge

provinciale 31 agosto 1981, n. 17, che operano nelle zone sfavorite ai sensi degli articoli 18 e 19, lettera d), della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato con l'articolo 10 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3, e da parte delle cooperative di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, la misura del contributo è elevata al 70 per cento della spesa ammessa ⁽⁵⁾.

Art. 3 quater

Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 3 quinquies, sexies e septies

Le agevolazioni previste dagli articoli 3 quinquies, e 3 septies sono concedibili unicamente a soggetti non svolgenti attività di impresa ⁽⁶⁾.

Art. 3 quinquies

Progetti, impianti dimostrativi e studi di fattibilità

La Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a persone singole, associazioni ed imprese che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico specifico, ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di energia.

Il comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative di energia definisce, sulla base degli elaborati presentati, quali impianti debbano essere ritenuti dimostrativi.

Nel caso di impianti dimostrativi realizzati da enti pubblici la percentuale del contributo è elevata al 100 per cento della spesa ammessa.

Sono altresì ammessi a contributo, nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, gli studi di fattibilità tecnico-economica, le diagnosi energetiche di impianti civili, industriali o misti, di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Tale percentuale è elevata all'80 per cento nel caso di iniziative promosse da enti pubblici ⁽⁷⁾.

Art. 3 sexies

Contributo per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale

1. La Provincia può concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le tipologie di veicoli il cui acquisto può essere finanziato nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi. Tale deliberazione è adottata previo parere della competente commissione consiliare ⁽⁸⁾.

Art. 3 septies

Contributi per riattivazione e costruzione di impianti idroelettrici che utilizzino piccole derivazioni d'acqua

Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 1, 4, 6, 9, 10 e 13 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, e dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto

dall'articolo 14 dello statuto e relative norme di attuazione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento delle spese ritenute ammissibili, per iniziative riguardanti:

- 1) la riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;
- 2) la costruzione di nuovi impianti nonché il potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti ed alle società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte agli enti locali, rispettivamente all'ENEL o all'azienda provinciale ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, la misura del contributo può essere elevata, secondo le indicazioni del programma di interventi di cui all'articolo 4 della citata legge, dal 30 per cento al 70 per cento ⁽⁹⁾.

Art. 4

Domande di contributo

Gli enti pubblici ed i privati che intendano installare impianti utilizzando i contributi previsti dalla presente legge, dovranno presentare domanda alla Giunta provinciale corredata dalla seguente documentazione:

- 1) progetto esecutivo dell'impianto;
- 2) preventivo delle spese da sostenere e tempi di realizzazione;
- 3) impegno da parte del richiedente di accettare qualsiasi controllo tecnico degli impianti da parte degli uffici della Provincia, e di fornire dietro richiesta ai medesimi uffici, anche al fine di pubblicizzazione, i dati relativi al funzionamento dell'impianto, nonché consentire il libero accesso allo stesso in occasione di visite effettuate da persone autorizzate da parte dell'amministrazione provinciale.

Quando l'opera richieda la ricerca di speciali soluzioni, ovvero speciali metodi esecutivi, tali da prevedere l'esecuzione dei lavori con il metodo dell'appalto concorso, in alternativa al progetto esecutivo può essere presentato un progetto guida, corredato di analisi tecnico-economica e di un preventivo di massima della spesa. L'inserimento nella graduatoria di priorità di cui all'articolo 5 avverrà sulla base degli elementi tecnico-economici contenuti nel progetto guida ed assumendo, per la definizione della spesa ammessa a contributo, gli importi indicati nel preventivo di massima ⁽¹⁰⁾.

Art. 5

Concessione di contributi

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale, nella quale vengono stabiliti i termini di completamento delle opere da realizzarsi entro la scadenza di ciascun anno. La Giunta provinciale è tuttavia autorizzata a concedere una sola proroga, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per il completamento delle opere.

La Giunta provinciale, inoltre, può definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, prevedendo anche, in relazione all'entità del contributo, l'erogazione in rate per la durata massima di dieci anni. La Giunta può disciplinare i casi e le modalità di revoca

dei contributi.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 nell'ipotesi di liquidazione parziale, nel caso di inosservanza dei termini di cui al primo comma, il contributo è revocato, fatta salva la facoltà della Giunta di riammettere la stessa opera ai benefici della presente legge nell'anno successivo.

Per i finanziamenti di minore rilevanza la deliberazione di attuazione può prevedere criteri e modalità semplificate anche in deroga a quanto previsto da questo articolo e dagli articoli 4 e 6, anche prevedendo che il finanziamento sia disposto in via forfetaria ovvero sulla base delle spese già effettuate ⁽¹¹⁾.

Art. 6

Liquidazione del contributo

La liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo e sulla base di verbale di accertamento dal quale risulti che l'opera è funzionante ed è stata regolarmente eseguita in armonia con il progetto presentato. Qualora le opere vengano eseguite parzialmente, la liquidazione viene disposta in misura proporzionale alle opere eseguite, purché dette opere corrispondano a più della metà della spesa ammessa, siano funzionanti ed eseguite in armonia con il progetto presentato.

L'accertamento è effettuato dall'ufficio individuato con deliberazione della Giunta provinciale.

Qualora l'ammontare della spesa ammessa superi l'importo di lire 100.000.000 l'erogazione del contributo può essere disposta in più soluzioni, in via anticipata, in base agli stati di avanzamento dei lavori, per importi non inferiori al 20 per cento della spesa ammessa a contributo, previa documentazione comprovante le spese sostenute e dopo l'accertamento del servizio energia della regolare esecuzione dei lavori nonché della congruità della spesa stessa.

Salvo autorizzazione della Giunta provinciale, da accordarsi in presenza di eventi del tutto particolari ed imprevisti, le strutture fisse realizzate con i contributi previsti dalla presente legge non possono essere alienate, cedute o comunque distolte dall'uso e dalla destinazione per cui sono stati concessi i benefici, per almeno dieci anni a decorrere dalla data del collaudo finale; le attrezzature mobili, per almeno cinque anni a decorrere dalla medesima data.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, le relative agevolazioni sono revocate ed i beneficiari devono restituire alla Provincia l'ammontare di quelle rimosse ed in qualsiasi modo fruite, aggiornate degli interessi legali. Nel caso di alienazione, cessione o distrazione parziale e purché non siano alterate le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, l'eventuale revoca e/o restituzione sono determinate in proporzione ⁽¹²⁾.

Art. 6 bis

Istruttoria da parte di soggetti esterni

1. La Provincia, stipulando apposite convenzioni, può affidare a soggetti esterni, in tutto o in parte, la procedura per la concessione degli aiuti finanziari previsti da questa

legge, la loro erogazione nonché, eventualmente, il controllo del rispetto degli obblighi, con la conseguente segnalazione alla Provincia delle violazioni comportanti revoca o altre sanzioni.

2. La Provincia affida le funzioni indicate dal comma 1 mediante procedure di scelta del contraente, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa.

3. Per quanto non previsto da quest'articolo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) ⁽¹³⁾.

Art. 6 ter

Misure per il sostegno dell'edilizia sostenibile

1. Per promuovere in Trentino la diffusione dell'edilizia sostenibile e in particolare del sistema di certificazione LEED (leadership in energy and environmental design), la Provincia può proporre, anche a titolo gratuito, appositi corsi di formazione rivolti a tutti i soggetti interessati e contribuire alla copertura delle spese di divulgazione, diffusione e informazione relativi all'edilizia sostenibile e sul sistema di certificazione LEED, proposti da associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro, secondo limiti, modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dando priorità ai soggetti maggiormente rappresentativi del sistema LEED ⁽¹⁴⁾.

Art. 6 quater

Misure per il contenimento dei consumi energetici

1. Per contenere i consumi energetici e le emissioni climalteranti degli edifici di proprietà della Provincia, degli enti funzionali, delle fondazioni e società controllate, per sostenere le aziende locali che operano nel campo del risparmio energetico e per favorire l'impiego di materie prime e prodotti delle imprese locali, la Giunta provinciale adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'articolo, un piano quinquennale straordinario per l'adeguamento e/o la ristrutturazione di tali edifici al fine di adeguarli ai migliori standard di risparmio energetico e di utilizzo di energie da fonti rinnovabili. Compatibilmente con le risorse disponibili, il piano degli interventi dovrà privilegiare gli edifici destinati all'attività scolastica, ospedaliera, assistenziale ⁽¹⁵⁾.

Art. 7

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti da questa legge non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dall'articolo 5, secondo comma, con la quale possono essere stabiliti limiti e condizioni per la cumulabilità dei finanziamenti ⁽¹⁶⁾.

Art. 8

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 4 è fissato al novantesimo giorno decorrente dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa e il termine di cui all'articolo 5, secondo comma, è fissato in ulteriori sessanta giorni.

Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale provvede all'attuazione dell'articolo 3, primo e sesto comma, prescindendo dai pareri ivi previsti.

Art. 9

Finanziamento piano di intervento

Per i fini di cui agli articoli 1 e 3, quarto comma, della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

Art. 10

Finanziamento iniziative di sensibilizzazione

Per i fini di cui all'articolo 3, quinto comma, della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

- lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;
- lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 10 bis

Disposizioni in materia di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione

1. L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d'inizio di attività alla Provincia. La messa in esercizio di questi impianti è subordinata alla dichiarazione di conformità dell'impianto e della sua installazione alle prescrizioni contenute nella deliberazione prevista dal comma 2, resa dall'installatore abilitato ai sensi dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Questa dichiarazione sostituisce ogni provvedimento attestante la conformità alla normativa di prevenzione contro gli incendi relativa all'impianto e alla sua installazione.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati i requisiti degli impianti, le modalità per la loro installazione e rimozione e per il loro esercizio, compresa la manutenzione. La deliberazione disciplina anche le modalità di dichiarazione della conformità e i controlli da effettuare da parte della struttura provinciale competente in materia di prevenzione contro gli incendi. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell'impianto, in occasione dei controlli, comporta l'applicazione della sanzione prevista dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Fino alla data di applicabilità degli articoli 108 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per l'abilitazione a rendere la dichiarazione di conformità dell'impianto prevista da questo articolo e per la sanzione prevista da questo comma si fa riferimento alle altre norme statali applicate

rispettivamente per la certificazione degli impianti, degli edifici pubblici e privati e per la violazione relativa alla mancata esibizione, in sede di controllo, delle dichiarazioni medesime.

3. Per l'installazione degli impianti la Provincia può concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, comprensiva dell'acquisto e dell'installazione; il limite massimo è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. Il contributo è concesso secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, che disciplina anche i casi di revoca. Il contributo è concesso solo se è già stata presentata la dichiarazione d'inizio di attività e solo se il costo complessivo a carico del richiedente non è superiore a quello determinato con la predetta deliberazione. Nel caso di imprese il contributo è concesso nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

4. Questo articolo è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal comma 2 ⁽¹⁷⁾.

Art. 11 - Art. 12 *omissis* ⁽¹⁸⁾

Tabella A ⁽¹⁹⁾

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 3 bis nel caso di edifici esistenti

Strutture da coibentare: l'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a $R = a \times t$ ($m^2 C^\circ h/Kcal$), dove "t" è il salto termico di progetto definito dall'articolo 21 del D.P.R. n. 1052 del 28 giugno 1977, e "a" è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.

Sottotetti: a = 0,1.

Terrazzi e porticati: a = 0,04.

Pareti d'ambito isolate dall'esterno: a = 0,04.

Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine: senza limitazione.

Pareti d'ambito isolate dall'interno: a = 0,04.

Doppi vetri: ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F del territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 m³/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 m³/ora per m² di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.

Tubazione di adduzione dell'acqua calda: ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

Tabella B ⁽²⁰⁾

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

- in condizione di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento.

NOTE

(1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo

breve "legge provinciale sul risparmio energetico", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

- (2) Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40, così sostituito dall'art. 119 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18 e modificato dalla tabella A del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3. Il comitato tecnico, però, è stato soppresso dall'art. 5 e dalla tabella A allegata alla l.p. 2 febbraio 1996, n. 1. Per l'esercizio delle sue funzioni vedi il medesimo art. 5, comma 4.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 13 della l.p. 17 marzo 1983, n. 8, dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40, dall'art. 40 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dalla tabella A del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3. Le norme in materia di programmazione degli interventi contenute nel quarto comma del presente articolo non sono più efficaci, secondo quanto previsto dall'art. 21 del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.
- (4) Articolo introdotto dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40, e così modificato dall'art. 27 della l.p. 18 marzo 1991, n. 6, dall'art. 40 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dalla tabella A del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.
- (5) Articolo introdotto dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40.
- (6) Articolo introdotto dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40, così sostituito dall'art. 39 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e modificato dall'art. 45 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.
- (7) Articolo introdotto dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40.
- (8) Articolo introdotto dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40, e così sostituito dall'art. 30 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. Per i criteri di concessione dei contributi vedi la deliberazione della Giunta provinciale 19 maggio 2010, n. 1189 (b.u. 1 giugno 2010, n. 22).
- (9) Articolo introdotto dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40.
- (10) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40 e dalla tabella A del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3. I criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale 7 dicembre 2007, n. 2744 (b.u. 27 dicembre 2007, n. 52, suppl. n. 2), modificata dalla deliberazione 29 aprile 2008, n. 1092 (b.u. 27 maggio 2008, n. 22, suppl. n. 1), a sua volta modificata dalla deliberazione 19 settembre 2008, n. 2367 (b.u. 14 ottobre 2008, n. 42); vedi anche le deliberazioni 4 dicembre 2008, n. 3094 (b.u. 7 gennaio 2009, n. 2) e 19 maggio 2010, n. 1190 (b.u. 1 giugno 2010, n. 22).
- (11) Articolo così modificato dall'art. 13 della l.p. 17 marzo 1983, n. 8, dall'art. 12 della l.p. 10 marzo 1986, n. 7, dall'art. 31 della l.p. 1 febbraio 1993, n. 3 (che contiene ulteriori disposizioni transitorie in proposito), dall'art. 120 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18, dalla tabella A del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg (ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3), dall'art. 25 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 45 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 (che contiene ulteriori disposizioni transitorie in proposito).
- (12) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40 e dall'art. 12 della l.p. 10 marzo 1986, n. 7.
- (13) Articolo aggiunto dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
- (14) Articolo aggiunto dall'art. 52 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2. Per le modalità e i criteri previsti da quest'articolo vedi la deliberazione della Giunta provinciale 6 novembre 2009, n. 2638 (b.u. 24 novembre 2009, n. 48).
- (15) Articolo aggiunto dall'art. 52 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.
- (16) Articolo già sostituito dall'art. 1 della l.p. 15 novembre 1983, n. 40, e così sostituito dall'art. 33 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima sostituzione vedi il comma 4 dello stesso art. 33).

- (17) Articolo aggiunto dall'art. 45 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23. Per la deliberazione prevista dal comma 2 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 20 giugno 2008, n. 1565 (b.u. 15 luglio 2008, n. 29).
- (18) Disposizioni finanziarie.
- (19) Tabella aggiunta dalla l.p. 15 novembre 1983, n. 40.
- (20) Tabella aggiunta dalla l.p. 15 novembre 1983, n. 40, e così modificata dall'art. 35 della l.p. 7 agosto 1995, n. 8.